

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020

VISTA la Delibera del Senato Accademico della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 18.12.2020

VISTA la Delibera del Comitato Esecutivo della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 30.12.2020

DECRETA

Articolo 1

È emanato il **REGOLAMENTO DI ATENEO PER I SERVIZI E L'INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ O DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO** di cui all'Art. 2 del presente Decreto

Articolo 2

REGOLAMENTO DI ATENEO PER I SERVIZI E L'INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ O DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Indice

Titolo I – Principi

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Principi normativi

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Destinatari degli interventi

Titolo II – Soggetti responsabili dei servizi

Art. 5 - Soggetti preposti all'attuazione degli interventi a supporto degli studenti con disabilità/DSA

Art. 6 - Delegato del Rettore per l'inclusione degli studenti con disabilità

Art. 7 - Ufficio LUM Insieme per i servizi agli studenti con disabilità o DSA

Art. 8 - Commissione consultiva per l'inclusione degli studenti con disabilità o DSA

Titolo III – Servizi

Art. 9 – Servizi erogati

Art. 10 – Frequenza delle lezioni, adattamento del materiale didattico e principi in materia di svolgimento degli esami

Titolo IV – Finanza e contabilità

Art. 11 - Risorse finanziarie e loro gestione

Art. 12 - Misure di incentivazione alla mobilità internazionale

Titolo V – Disposizioni finali

Art. 13 – Norme finali ed entrata in vigore

Titolo I – Principi

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'erogazione dei servizi forniti a sostegno degli studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA) al fine di promuovere la loro piena inclusione in tutti gli ambiti della vita universitaria.

2. Il Regolamento si applica a tutti i Corsi del I, II e III ciclo attivi nei Dipartimenti e nelle Scuole dell'Università LUM "Giuseppe Degennaro".

Art. 2 - Principi normativi

1. Il presente Regolamento si ispira ai principi contenuti nella legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità come successivamente modificata ed integrata, in particolare, dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17, e nella legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico".

2. I soggetti preposti all'attuazione degli interventi a supporto degli studenti con disabilità o DSA applicheranno il presente Regolamento conformemente ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, alla normativa europea, nazionale e regionale in materia, alle norme contenute nello Statuto d'Ateneo, nei Regolamenti didattici di Ateneo e di Corso di Studio, negli altri Regolamenti LUM e nelle Linee guida approvate dalla Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità (CNUDD). I servizi predisposti dall'Università terranno conto anche degli orientamenti dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).

Art. 3 - Finalità

1. Il presente Regolamento mira ad affermare nella vita universitaria i principi di inclusione e autonomia degli studenti con disabilità o DSA sanciti dalle norme e dai documenti richiamati nell'art. 2, con le finalità di:

- a) consentire agli studenti con disabilità/DSA di partecipare alla vita universitaria vivendone tutti i momenti formativi, culturali e di socializzazione;
- b) orientare l'azione universitaria al principio di uguaglianza e alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni;
- c) offrire agli studenti pari opportunità di formazione, studio e ricerca, rimuovendo gli ostacoli materiali e immateriali che si frappongono al pieno riconoscimento dei diritti della persona;
- d) promuovere l'accessibilità degli spazi dell'Ateneo con l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- e) instaurare rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati al fine di concertare interventi, sensibilizzare e contribuire allo sviluppo di una nuova cultura dell'inclusione.

2. L'intera azione educativa dell'Università LUM è orientata a promuovere la conoscenza della cultura della disabilità, sensibilizzando il corpo docente, il personale tecnico amministrativo e l'intera popolazione studentesca.

Art. 4 - Destinatari degli interventi

1. Hanno diritto ai servizi, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei criteri definiti nella *Carta dei servizi per gli studenti con disabilità o DSA* e nelle *Linee guida LUM per il diritto allo studio degli studenti con disabilità o DSA* che saranno adottate in attuazione del presente Regolamento, gli studenti iscritti all'Università LUM la cui disabilità/DSA sia certificata ai sensi della normativa vigente.

Titolo II - Soggetti responsabili dei servizi

Art. 5 - Soggetti preposti all'attuazione degli interventi a supporto degli studenti con disabilità/DSA

1. Sono soggetti preposti all'attuazione degli interventi a supporto degli studenti con disabilità:

- a) il Pro-Rettore o Delegato del Rettore per l'inclusione degli studenti con disabilità o DSA;
- b) l'Ufficio LUM Insieme per i servizi agli studenti con disabilità o DSA;
- c) tutte le strutture dell'Ateneo che erogano servizi agli studenti.

2. È istituita una Commissione consultiva per l'inclusione degli studenti con disabilità o DSA con funzioni informative e di ausilio ai soggetti di cui al comma 1 e di proposta agli organi di governo dell'Università.

Art. 6 - Delegato del Rettore per l'inclusione degli studenti con disabilità

1. Il Pro-Rettore o Delegato del Rettore per l'inclusione degli studenti con disabilità o DSA è nominato dal Rettore dell'Università fra i docenti di prima o seconda fascia in attuazione dell'art. 1 della legge 28 gennaio 1999, n. 17, che ha introdotto il comma 5-bis nell'art. 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Spetta al Pro-Rettore o al Delegato del Rettore:

- a) coordinare, monitorare e supportare l'attuazione del presente Regolamento, anche attraverso l'attivazione di misure e attività definite d'intesa con i Direttori di Dipartimento, Direttori di Scuole e Corsi di dottorato, con speciale riguardo ai servizi offerti agli studenti con disabilità/DSA al fine di garantire la piena inclusione degli stessi in tutti gli ambiti della vita universitaria;
- b) presiedere la Commissione consultiva per l'inclusione degli studenti con disabilità o DSA di cui all'art. 8 del presente Regolamento;
- c) relazionarsi istituzionalmente con soggetti pubblici (quali Agenzia regionale per il diritto allo studio, Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Scolastico Provinciale, Istituzioni scolastiche, ASL, e altri) e privati (Associazioni, esperti, professionisti, imprese) per l'elaborazione di progetti dedicati e la promozione di *best practices* in ogni ambito della vita universitaria.

3. Nello svolgimento delle sue funzioni il Pro-Rettore o il Delegato del Rettore si avvale del supporto dell'Ufficio LUM Insieme di cui al successivo art. 7.

Art. 7 - Ufficio LUM Insieme per i servizi agli studenti con disabilità o DSA

1. È istituito l'Ufficio LUM Insieme per i servizi agli studenti con disabilità o DSA.

2. L'Ufficio si relaziona con gli studenti e le famiglie al fine di:

- a) rendere disponibili informazioni agli studenti con disabilità delle scuole secondarie superiori che possano prendere in considerazione l'iscrizione all'Università LUM;
- b) garantire agli studenti dell'Università LUM l'applicazione delle leggi 17/99 e 170/2010 in termini di completa inclusione nei processi di apprendimento e nella vita universitaria;
- c) contribuire a progettare il percorso di vita dello studente nell'Università aiutandolo a valorizzare il proprio potenziale e le conoscenze, competenze e abilità acquisite e da acquisire e proiettandolo già nella prospettiva di ottenimento di una occupazione.

3. Sono demandati all'Ufficio i seguenti compiti:

- a) collaborare con il Pro-Rettore o il Delegato del Rettore ed il Comitato in merito alla gestione degli interventi a sostegno degli studenti con disabilità/DSA;
- b) attuare le indicazioni programmatiche del Pro-Rettore o del Delegato del Rettore e degli organi di governo dell'Università con particolare riguardo a:
 - 1. supporto agli uffici e alle strutture competenti nell'espletamento delle procedure connesse all'erogazione dei servizi richiesti dagli studenti con disabilità o DSA;
 - 2. gestione dei servizi di cui al Titolo III;
 - 3. aggiornamento continuo della sezione della pagina web d'Ateneo dedicata ai servizi resi agli studenti con disabilità e al costante adeguamento degli stessi all'evoluzione normativa;
 - 4. promozione dei servizi all'interno e all'esterno dell'Università in collaborazione con gli altri uffici competenti;

5. predisposizione di un piano di supporto personalizzato (P.S.P.) per ogni studente con disabilità/DSA;

6. svolgimento di ogni altra funzione connessa ai servizi offerti agli studenti con disabilità/DSA che non sia di competenza di un altro soggetto.

4. L'Ufficio predispone una scheda di valutazione dei servizi erogati da sottoporre allo studente con disabilità/DSA a conclusione di ogni anno accademico al fine di consentire allo studente di valutare i servizi ricevuti e gli obiettivi raggiunti e all'Università di valutare l'efficacia delle pratiche adottate.

5. Al fine di programmare tempestivamente gli interventi strutturali e didattici adeguati ai bisogni degli studenti con disabilità/DSA, la segreteria studenti trasmette tempestivamente all'Ufficio LUM Insieme, la documentazione relativa all'iscrizione degli studenti con disabilità/DSA.

6. L'Ufficio garantisce la riservatezza, la corretta conservazione e il trattamento a norma di legge dei dati sensibili raccolti.

Art. 8. Commissione consultiva per l'inclusione degli studenti con disabilità o DSA

1. La Commissione consultiva per l'inclusione degli studenti con disabilità o DSA è composta da:

1. il Pro-Rettore o il Delegato del Rettore, con funzioni di Presidente;
2. le unità amministrative incardinate nell'Ufficio LUM Insieme;
3. i rappresentanti degli studenti nel Consiglio degli Studenti dell'Università LUM.

2. Spetta alla Commissione:

- a) individuare e segnalare particolari esigenze degli studenti con disabilità o DSA;
- b) formulare proposte in merito alle iniziative da attivare per favorire l'inserimento e l'inclusione degli studenti con disabilità/DSA nella vita e nelle attività universitarie;
- c) elaborare, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, specifici progetti finalizzati all'inclusione e al miglioramento dei servizi agli studenti con disabilità/DSA da sottoporre all'approvazione degli organi di governo dell'Università.

3. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, anche in accoglimento di apposita richiesta di convocazione da uno dei membri della Commissione.

4. Possono partecipare alle riunioni della Commissione, su invito del Presidente e in ragione dei temi all'ordine del giorno, i Direttori di Dipartimento, i Direttori di Scuole o Coordinatori di Corsi di dottorato, o loro delegati, il Direttore Generale, i responsabili di servizi interni all'Università, gli studenti incaricati di attività di tutoring, collaboratori esterni affidatari di incarichi, esperti e professionisti esterni (psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti ed altri).

5. La Commissione viene convocata, su indicazione del Presidente, dall'Ufficio LUM Insieme almeno sette giorni prima dell'incontro. Nella convocazione, inviata per via telematica, sono indicati la data, l'ora e la sede in cui avrà luogo l'incontro e l'ordine del giorno dello stesso. Le riunioni della Commissione, che potranno svolgersi anche per via telematica, sono valide in presenza della metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Titolo III – Servizi

Art. 9 – Servizi erogati

1. L'Ateneo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto della normativa vigente, garantisce agli studenti con disabilità/DSA che ne facciano richiesta, servizi di accoglienza e orientamento in entrata, counselling psicologico, ausilio tecnologico nella fruizione dei servizi dell'Università, orientamento didattico educativo e mediazione con i docenti incaricati degli insegnamenti, supporto per il miglioramento del metodo di studio, orientamento in uscita. I servizi sono coordinati dall'Ufficio LUM Insieme.

2. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e a seconda delle specifiche esigenze risultanti dal tipo di disabilità/DSA certificata, l'Università LUM può predisporre servizi di

- a) tutorato didattico;

- b) tutorato alla pari;
- c) tutorato specializzato a cura di professionisti esterni;
- d) accompagnamento alla persona;
- e) interpretariato di lingua italiana dei segni;
- f) comunicazione facilitata e comunicazione aumentativa/alternativa (CAA);
- g) affidamento in comodato d'uso gratuito di materiale didattico e ausili legati alla tipologia di disabilità;
- h) assistenza all'espletamento delle prove d'esame;
- i) altri servizi di supporto specifici.

3. I servizi erogati e i requisiti necessari per poterne usufruire sono dettagliati nella *Carta dei servizi per gli studenti con disabilità o DSA* e nelle *Linee guida LUM per il diritto allo studio degli studenti con disabilità o DSA*. In tali documenti verranno disciplinati anche i servizi per i casi di disabilità temporanea dovuti a incidenti, ricoveri o altri eventi che incidano negativamente sullo stato di salute impedendo la regolare frequenza alle lezioni.

Art. 10 – Frequenza delle lezioni, adattamento del materiale didattico, principi in materia di svolgimento degli esami e doveri dello studente

1. L'iscrizione ad un corso di istruzione superiore implica l'assunzione di consapevolezza da parte dello studente con disabilità/DSA che la realizzazione degli obiettivi educativi fissati per legge ai fini del conseguimento del titolo di studio non può avvenire attraverso esoneri o riduzione degli obiettivi formativi nei percorsi di studio previsti.

2. Gli studenti con disabilità/DSA che ne facciano richiesta hanno diritto ad usufruire sia di prove equipollenti sia di misure compensative e/o dispensative (se non riducono gli obiettivi formativi previsti) per il sostenimento degli esami di profitto.

3. Lo studente che intenda usufruire degli interventi specifici di cui al comma 2 deve presentare diagnosi complete in sede di iscrizione o successivamente in modo da consentire all'Ufficio LUM di programmare interventi adeguati ai bisogni dello studente e predisporre un piano di studio personalizzato che rispetti quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

4. Le misure di cui al comma 3 possono riguardare l'organizzazione della frequenza delle lezioni, il materiale didattico e l'organizzazione degli esami.

5. A titolo esemplificativo (si rinvia alle *Linee guida LUM* per la descrizione dettagliata degli interventi e delle misure previste), l'ausilio allo studente con disabilità/DSA può riguardare:

- a) il materiale didattico: testi in formato digitale che l'Ufficio chiederà direttamente alle case editrici disponibili o individuazione da parte dei docenti di testi equivalenti disponibili in open access; fotocopie ingrandite di dispense, prove d'esame scritte, appunti vari; trascrizione in digitale di dispense e parti di testi; testi in formato audio prodotti da tutor alla pari o associazioni presenti sul territorio;
- b) gli strumenti tecnologici: hardware e software di ausilio alla scrittura/appunti, lettura, calcolo, studio e organizzazione;
- c) l'assistenza di tutor alla pari durante lo svolgimento delle lezioni;
- d) le modalità d'esame: prove orali invece che scritte; suddivisione dell'esame in più prove; uso di personal computer con correttore ortografico e sintesi vocale; tempo supplementare fino a un massimo del 30% in più oppure riduzione quantitativa della prova; valutazione dei contenuti più che della forma.

Titolo IV – Finanza e contabilità

Art. 11 - Risorse finanziarie e loro gestione.

1. L'Ateneo eroga i servizi di cui al presente Regolamento nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, incluse quelle eventualmente conferite dal Ministero, altri soggetti pubblici o privati.

2. I fondi sono gestiti secondo le procedure contabili proprie dell'Ateneo.

Art. 12 - Misure di incentivazione alla mobilità internazionale

1. L'Università LUM promuove la mobilità internazionale degli studenti con disabilità/DSA attraverso gli incentivi di cui all'art. 24 del *Regolamento di Ateneo per la mobilità e il riconoscimento di periodi*

di studio e formazione all'estero di studenti, docenti e personale amministrativo nell'ambito del programma Erasmus+ ovvero di altri programmi ed accordi convenzionali.

Titolo IV – Disposizioni finali

Art. 13 – Norme finali ed entrata in vigore

- 1.** Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme regolamentari dell'Università LUM destinate agli studenti ed alle norme europee, nazionali e regionali vigenti in materia.
- 2.** Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.

Casamassima, addì 30.12.2020



UNIVERSITÀ LUM
IL PRESIDENTE DEL C.d.A
Prof. Emanuele Degennaro